



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 793 DEL 01/09/2017

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: DEMA (P.IVA 0077405024900774050249) CON SEDE LEGALE E OPERATIVA A ALTAVILLA VICENTINA IN VIA TICINO 39. IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI, NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO. AMPLIAMENTO QUANTITATIVI STOCCAGGIO RIFIUTI PRODOTTI E INTEGRAZIONE NUOVE TIPOLOGIE RIFIUTI.

IL DIRIGENTE

Premesso che la società Dema S.r.l., con sede legale e operativa in Via Ticino 39 nel Comune di Altavilla Vicentina 39, svolge attività di prevenzione ed antinfortunistica. Nell'ambito della sua attività effettua anche l'attività di stoccaggio rifiuti in conto proprio provenienti dall'attività di manutenzione e sostituzione di impianti e presidi antincendio. Detta attività risulta autorizzata all'esercizio con provvedimento n.111 del 28.05.2010 con validità fino al 28.05.2020.

Considerato che:

- Con domanda registrata al protocollo provinciale in data 21.02.2017 al prot. nn. 12797 – 12799 ha chiesto un ampliamento dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio e l'inserimento del codice CER 17 04 05 (ferro e acciaio) proveniente dalle operazioni di rimozione e sostituzione delle porte tagliafuoco.
- Successivamente con nota del 04.04.2017 è stato chiesto l'ulteriore inserimento del codice CER 17 08 02 (cartongesso) proveniente dalle operazioni di installazione / rimozione delle sopracitate tagliafuoco.
- Pertanto, dopo le due domande sopra riportate, il quantitativo di rifiuti stoccati passa da 5,7 tonn. a 12 tonn.
- La pratica in questione non è soggetta a procedura di screening di VIA in quanto effettua solo attività di messa in riserva.
- Non risultano intercorse modifiche urbanistiche all'area di insediamento dell'impianto e quindi l'approvazione del progetto non comporta necessità di alcuna variante allo strumento urbanistico.
- con nota del 14.03.2017 prot. 18891 si è dato avvio al procedimento amministrativo di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione, chiedendo osservazioni e/o indicazioni agli Enti sulla pratica in questione.

Preso atto che non sono pervenute osservazioni e/o indicazioni sulla pratica da parte degli Enti interessati.

Ritenuto pertanto quindi di procedere alla formale approvazione dell'intervento, nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità individuate dal parere 03/0817 espresso dalla citata C.T.P.A. in data 03.08.2017, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni.

Considerati:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.”;
- le Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107/2009 del 05.11, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successive D.G.R.V n° 80/2011 del 27.01 – 842/2012 del 15.05 – 1770/2012 del 28.08 – 1534/2015 del 03.11, di modifica e approvazione del testo integrato delle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

Visti:

- il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
- le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2166 del 11.07.2006;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19;

DETERMINA

1. Di approvare il progetto presentato dalla Dema S.r.l., con sede legale e operativa in Via Ticino 39 nel Comune di Altavilla Vicentina 39, come descritto nel parere n° 03/0817 espresso in data 03 agosto 2017 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente, con funzioni di Conferenza dei Servizi, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle relative prescrizioni e condizioni.
2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e - ai sensi e per gli effetti degli artt. 178 e 208, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 24, comma 2, della L.R. 3/2000 – non costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Altavilla Vicentina.
3. Di evidenziare al proponente il rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) l’avvio dei lavori dovrà avvenire entro 12 mesi e l’impianto dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi, pena la decadenza del presente Decreto (art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000 e ss.mm.ii.).
 - b) l’avvio dell’impianto ed il suo esercizio provvisorio sono subordinati alla presentazione alla Provincia della dichiarazione scritta del direttore lavori, attestante la realizzazione delle opere in conformità al progetto approvato, del collaudo delle opere relative agli stoccaggi, della comunicazione della data di inizio attività, del nominativo del tecnico responsabile dell’impianto e presentazione delle garanzie finanziarie commisurate alla fase di progetto

- realizzata, adeguate secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n° 2721/2014.
4. Di rammentare alla ditta l'obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo dell'impianto, nei termini di cui all'art. 25 della L.R. 3/2000 e s.m.i..
 5. Di dare mandato al Dirigente del Settore Ambiente di rivedere le condizioni dell'esercizio dell'impianto successivamente al ricevimento del documento di cui al punto precedente.
 6. Di informare la società che il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nel presente decreto e nell'allegato parere della C.T.P.A., comporta l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 256 del medesimo decreto.
 7. Di informare inoltre la società che ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Vicenza, al Comune di Altavilla Vicentina, al Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V.
 8. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta Dema S.r.l. al Sindaco pro tempore del Comune di Altavilla Vicentina, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso, all'Ulss n.8 "Berica".
 9. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. come modificato dal D.L. 174/12).
 10. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
 11. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 01/09/2017

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI

Rif. Lay – out n.	CER	Tipologia	Provenienza	Stato fisico	Tipologia	Q.ta Stoccaggio attuale (Kg)	Q.ta Stoccaggio futura (Kg)	Differenza (Kg)
4	15 01 04	Carcasse di estintori vuoti	Collaudo negativo estintori	Solido non polverulento	Ceste in ferro o sfusi	1.000	1.000	00
5	16 02 16	Componenti di estintori vuoti - valvole	Collaudo negativo estintori	Solido non polverulento	n.3 casse	100	500	+ 400
6	16 03 06	Manichette in gomma e poliestere da estintori e idranti	Collaudo negativo estintori	Solido non polverulento	n. 2 Big – bag	100	500	+ 400
2	16 03 06	Liquido schiumogeno esausto	Revisione / Collaudo estintori	Liquido	Cisterne in PE	1.000	2.000	+ 1.000
1	16 05 05	Estintori dismessi pieni	Estintori scaduti	Solido	Sfusi	2.000	1.000	- 1.000
3	16 05 09	Polvere estinguente esaurita	Revisione / Collaudo estintori	Solido polverulento	n. 6 sacconi da 1 m ³	1.500	6.000	+ 4.500
7	17 04 05	Porte tagliafuoco	Collaudo negativo o sostituzione porte tagliafuoco	Solido non polverulento	Sfusi	000	500	+ 500
8	17 08 02	Cartongesso	sostituzione porte tagliafuoco	Solido non polverulento	n. 1 saccone da 1 m ³ .	000	500	+ 500
					Tot.	5.700	12.000	+ 6.300

15 01 04 imballaggi metallici

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03 06 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

17 04 05 ferro e acciaio

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01